

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Delibera n. 1/DG del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 137 del 31.01.2018

DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Nomina della Dott.ssa Velia Bruno quale Direttore Sanitario della ASL di Rieti, ex art. 3, comma 1- *quinquies*, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: D.ssa Marinella D'Innocenzo

Firma _____

Data

31.01.18

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data _____

Firma _____

Parere del Direttore Sanitario

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data _____

Firma _____

Oggetto: Nomina della Dott.ssa Velia Bruno quale Direttore Sanitario della ASL di Rieti, ex art. 3, comma 1- *quinquies*, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..

Pag. 2 di 5

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 3 e 3 bis contenenti disposizioni relative al Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

VISTA la Legge Regionale Lazio n. 18 in data 16/06/1994 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 9, comma 2, lett. f), e l'art. 15 recanti disposizioni concernenti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

RILEVATO che, giusta deliberazione n. 1/DG del 06/12/2017, si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00215 del 21/11/2017 ad oggetto: "*Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti*" trasmesso con nota prot. n. 607562 del 29/11/2017 dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Affari Generali e dell'insediamento e dell'assunzione in carica quale Direttore Generale della ASL di Rieti da parte della Dott.ssa Marinella D'Innocenzo a far data dal 06/12/2017;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1-*quinquies*, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., compete al Direttore Generale nominare il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;
- ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 "*il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione*";

RICHIAMATO l'art. 15 della succitata Legge Regionale Lazio 18/1994 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 lettera d) concernente i requisiti richiesti per la nomina a Direttore Sanitario che prevede, tra l'altro, "*aver svolto, per almeno un quinquennio, attività di direzione tecnico-sanitaria certificata in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui all'articolo 2 DPR 484/1997*";

CONSIDERATO che il 30.01.2018 si è dimesso il dott. Paolo Anidaldi dall'incarico di Direttore Sanitario Aziendale

RITENUTO, pertanto, utile e necessario procedere alla nomina del Direttore Sanitario della ASL di Rieti nella persona del Dott.ssa.Velia Bruno , in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di seguito indicati:

- a) età non superiore ai 65 anni;
- b) laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- c) oltre cinque anni di attività di direzione tecnica sanitaria in struttura pubblica tecnico sanitaria;
- d) attestato di Management delle Aziende Sanitarie

Oggetto: Nomina della Dott.ssa Velia Bruno quale Direttore Sanitario della ASL di Rieti, ex art. 3, comma 1- *quinquies*, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..

Pag. 3 di 5

VISTA la formale dichiarazione con cui la Dott.ssa Velia Bruno ha attestato di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità per la nomina a Direttore Sanitario, previste dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e dal D.Lvo n.39 del 8/4/2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 574 del 7/10/2016, allegato B, dal quale si evince il trattamento economico annuo da corrispondere ai Direttori Generali delle aziende sanitarie;

VISTO il contratto di prestazione d'opera intellettuale che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1);

PRECISATO che il contratto di prestazione d'opera intellettuale ha durata triennale, con decorrenza dal 01.02.2018;

VISTI gli Obiettivi Contrattuali Generali di Mandato del Direttore Generale assegnati alla Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, parte integrante e sostanziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale del Direttore Sanitario;

RICHIAMATO il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. DI NOMINARE, per i motivi espressi in premessa, la dott.ssa Velia Bruno, nata a Pescina (AQ) il 16.01.1965, Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, previa sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale di durata triennale, a decorrere dal 1.02.2018;
2. DI STIPULARE con la dott.ssa Velia Bruno contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
4. DI PRECISARE che il contratto di prestazione d'opera intellettuale ha durata di tre anni, con decorrenza dal 1.02.2018;

5. DI DARE ATTO, altresì, che i costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio della ASL di Rieti per il periodo di svolgimento dell'incarico medesimo;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Affari Generali;
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96;
8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 01 FEB. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 01 FEB. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 01 FEB. 2018

Rieti li 01 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

All. 1

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEL DIRETTORE
SANITARIO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00215 in data 21/11/2017 è stato nominato quale Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti la Dott.ssa Marinella d'Innocenzo;
- giusta deliberazione n. 1/DG del 06/12/2017 si è preso atto dell'insediamento ed assunzione da parte della Dott.ssa Marinella D'Innocenzo dell'incarico di Direttore Generale della ASL di Rieti per la durata di tre anni, a decorrere dal 01.02.2018;

TRA

La Dott.ssa Velia Bruno, nata a Pescina (AQ) il 16.01.1965, C.F.: BRN VLE 65A56 G492G e residente a Roma in via Luigi De Marchi il quale ha formalmente accettato l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti ed ha confermato formalmente di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di Direttore Sanitario previste dall'art. 3 comma 11, e di compatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, dall'art. 3, comma 9, del D.Lvo 30.12.1992 n. 502, così come modificato da ultimo dal D.Lvo n. 229 del 19.6.1999, e dalla L.R. n. 18/94;

E

il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, nata a Lecce il 02/08/1959 domiciliato per la carica in Rieti, Via del Terminillo 42, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti (nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima).

Si conviene e stipula il presente contratto:

premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1

INCARICO, DURATA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti conferisce, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii, e degli articoli 9, 15 e 16 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii., l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda stessa alla dott.ssa Velia Bruno.

L'incarico in oggetto ha durata triennale, con decorrenza dal 1 febbraio 2018.

Il Direttore Sanitario con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico e dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa ostativa e/o causa di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, con esclusione dell'ultimo capoverso, del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii, e dal comma 11 del medesimo art. 3, nonché da ogni altra disposizione vigente;
- b) di non trovarsi in situazione di incompatibilità con la Regione Lazio o con la ASL di Rieti;
- c) di non avere causa pendente con la medesima e/o con Aziende del S.S.R., di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ex D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli, impegnandosi - in difetto - a rinunciare irrevocabilmente a qualsivoglia tipo di iniziativa e/o azione e/o atto, giudiziale o stragiudiziale, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 2

ESCLUSIVITÀ, RISERVATEZZA, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, RAPPRESENTANZA

Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.. Per l'effetto il Direttore Sanitario si impegna, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, a comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale di lavoro subordinato per il periodo di durata del presente contratto.

Salvo quanto previsto al comma che precede, è preciso obbligo del Direttore Sanitario mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.

In ogni caso il Direttore Sanitario - nel rispetto di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti

amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore Sanitario si impegna a partecipare ai corsi di formazione manageriale eventualmente organizzati dalla Regione, oltre alle ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale - con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria - in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

ART.3

OBIETTIVI E VALUTAZIONE

Il Direttore Sanitario si impegna ad esercitare tutte le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii. ed in ogni caso dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali, ivi comprese quelle da svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi di mandato allegati al presente contratto (all. 1) e degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione. Il raggiungimento dei predetti obiettivi viene accertato mediante l'applicazione di appositi indicatori che avranno carattere di oggettività.

ART.4

VERIFICHE PERIODICHE

Il Direttore Generale provvede alla fine di ogni anno alla verifica dei risultati di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario. L'esito di tali verifiche potrà rilevare ai sensi del successivo art. 6.

ART.5

TRATTAMENTO ECONOMICO, SPESE

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, a carico del bilancio dell'intestata Azienda, il trattamento economico annuo lordo corrisposto al Direttore

Sanitario è pari a € 111.554,69 annuo, ripartito in 12 mensilità, con possibilità di maggiorazione fino al 20% in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Regione al Direttore Generale e all'espressa autorizzazione da parte della Regione.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e pertanto nulla sarà dovuto a tale titolo.

Il Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni:

- a) per gli spostamenti per motivi istituzionali si avvarrà delle vetture aziendali, secondo la normativa vigente;
- b) qualora non possa avvalersi delle vetture aziendali, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, e comunque a quelle di vitto ed alloggio. In ogni caso il rimborso avverrà limitatamente alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, se documentate e nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

ART.6

CAUSE DI RISOLUZIONE

Visto il rinvio alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile attuato dall'art. 3 bis comma 8 D.Lgs. 502/1992 e dall'art. I comma 2 DPCM 502/1995, il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale potrà essere risolto dal Direttore Generale con un preavviso di tre mesi.

Fermo quanto sopra, le parti convengono e costituiscono cause di risoluzione immediata del rapporto:

- a) la verifica negativa dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario ai sensi del precedente art. 4;
- b) il mancato rispetto del vincolo di esclusività e dell'obbligo del tempo pieno;
- c) l'assenza o l'impedimento superiore a sei mesi;
- d) la ridefinizione degli ambiti territoriali che implichi la soppressione dell'Azienda presso la quale viene svolto l'incarico;
- e) la mancata tempestiva comunicazione al Direttore Generale di quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2;
- f) il mancato adeguamento alle linee guida e/o alle direttive relative all'utilizzo dei mezzi aziendali o il mancato rispetto delle regole sui rimborsi spese richiamate con l'art. 5 che precede;
- g) il mancato adempimento a quanto previsto dal precedente art. I comma 2 lett. e) nei termini ivi previsti. Restano in ogni caso fermi tutti gli altri casi di risoluzione previsti da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) tutte le cause di risoluzione previste dall'art. 6 del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto dal Direttore Generale.

ART.7

CAUSE DI DECADENZA DALL'INCARICO

Il Direttore Sanitario verrà dichiarato decaduto dal proprio incarico anche in tutti i casi previsti dalla legge e, comunque:

- a) nei casi di condanna contemplati dall'art 3 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- b) a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;
- c) in caso di venir meno di anche solo uno dei requisiti necessariamente richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico;
- d) per la verifica, in pendenza del rapporto, di una delle fattispecie che inibiscono la nomina all'incarico, previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.
- e) in caso di sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo.

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore Generale qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a: le situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura; le ipotesi di incompatibilità con la carica; i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine).

ART.8

CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'INCARICO

Il Direttore Generale con provvedimento motivato - ad esempio in vigore cautelare nelle more dell'accertamento della sussistenza di cause di recesso o decadenza previste dagli artt. 6 e 7 - può sospendere il Direttore Sanitario per la durata massima di sei mesi eventualmente prorogabili con provvedimento motivato

ART.9

DIMISSIONI DALL'INCARICO

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare con un preavviso di tre mesi le proprie dimissioni.

ART. 10

ESCLUSIONE DI RISARCIMENTO E/O INDENNITÀ

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto, le dimissioni, la ridefinizione degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda presso la quale svolge l'incarico che ne implichi la soppressione), nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione al Direttore Sanitario, il quale fin d'ora dichiara - per quanto possa occorrere - di rinunciarvi.

ART. 11

RECEPIMENTO E RINVIO

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali - anche di natura economica - che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2229 c.c. e seguenti del Codice Civile.

ART.12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

ART.13

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26.06.1972 n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della dott.ssa Velia Bruno

Rieti, li _____

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno

Il Direttore Generale
Dr.ssa Marinella D'Innocenzo

OBIETTIVI CONTRATTUALI GENERALI DI MANDATO

RIDUZIONE LISTE D'ATTESA

OBIETTIVO n° 1 riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

L'obiettivo fa riferimento a quanto previsto dal Piano Nazionale Liste di Attesa e dal conseguente Piano Regionale per il Governo delle Liste di attesa 2013-2015 (DCA 437/2013) :

Rilevazione Tempi di attesa 'ex-ante'

L'obiettivo viene valutato sulla base del dato trasmesso mensilmente dalle Aziende secondo quanto disposto dalla nota prot. 506920/2014 con la quale viene istituito un flusso mensile, con riferimento alla prima settimana di ogni mese (settimana indice), sulle prenotazioni 'critiche' (PNGLA 2010-2012) di primo accesso effettuate presso le strutture pubbliche e private accreditate di ogni Azienda. Le prestazioni riguardanti le agende riservate in visibilità e regolarmente registrate con prenotazione sul sistema ReCUP saranno acquisite direttamente.

<p>INDICATORE 1</p>	<p>Il calcolo sarà effettuato con cadenza trimestrale sui dati delle prenotazioni delle settimane indice di ogni mese con riferimento alla percentuale di tempi entro le soglie previste, 30 giorni per le visite e 60 giorni per le altre prestazioni:</p> $\frac{\text{N. prestazioni critiche prenotate entro soglia}}{\text{Totale prestazioni critiche prenotate}} \times 100$																
<p>INDICATORE 2</p>	<p>Il calcolo sarà effettuato con cadenza trimestrale sui dati delle prenotazioni delle settimane indice di ogni mese con riferimento alla percentuale di persone con un'attesa superiore ai 180gg:</p> $\frac{\text{N. persone con attesa > 180gg}}{\text{Totale persone prenotate nella settimana indice}} \times 100$																
<p>VALORE OBIETTIVO INDICATORE 1</p>	<p>Il valore dell'obiettivo per ogni singola Azienda viene fissato a partire del valore riscontrato nel II trimestre 2016 (vedi tabella seguente).</p> <table border="1" data-bbox="655 1473 1358 1776"> <thead> <tr> <th>Valore registrato nelle settimane indice del II semestre 2016</th> <th>Obiettivo a 6 mesi</th> <th>Obiettivo a 12 mesi</th> <th>Obiettivo a 18 mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 60 %</td> <td>65%</td> <td>75%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>60 - 70 %</td> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>> 70 %</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Valore registrato nelle settimane indice del II semestre 2016	Obiettivo a 6 mesi	Obiettivo a 12 mesi	Obiettivo a 18 mesi	< 60 %	65%	75%	90%	60 - 70 %	70%	80%	90%	> 70 %	75%	80%	90%
Valore registrato nelle settimane indice del II semestre 2016	Obiettivo a 6 mesi	Obiettivo a 12 mesi	Obiettivo a 18 mesi														
< 60 %	65%	75%	90%														
60 - 70 %	70%	80%	90%														
> 70 %	75%	80%	90%														
<p>VALORE OBIETTIVO INDICATORE 2</p>	<p>Viene stabilita una soglia unica per tutte le aziende pari al 5% come obiettivo a 12 mesi.</p>																

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

OBIETTIVO n°2 - CONSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

DESCRIZIONE e ARTICOLAZIONE	<p>Gli obiettivi di razionalizzazione, in termini di efficienza, appropriatezza ed equità, sono preventivamente concordati con la Regione ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 e in sede di bilancio preventivo economico da predisporre ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011. In un contesto così delineato, anche in considerazione della profonda trasformazione in atto relativa ai piani di rientro delle aziende ospedaliere previsto dalla Legge 208/2015, si ritiene necessario conferire ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali:</p> <ol style="list-style-type: none">1. un obiettivo di contenimento della spesa, differenziato tra Aziende tenute alla predisposizione dei piani di rientro e altre Aziende, sia territoriali sia ospedaliere, che in sede di prima applicazione non presentano le condizioni di cui all'art. 1, comma 524, della L. 208/2015.2. un obiettivo di Implementazione della Contabilità Analitica ed utilizzo per compilazione Modello L.A.3. un obiettivo sul rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture passive nei termini previsti dalla normativa vigente.
--	---

SCALA	SI/NO
TRACKING	Monitoraggio con periodicità trimestrale. Verifica in sede di consuntivo
NOTE	

SUB-OBIETTIVO ECONOMICO n°22 - Implementazione della Contabilità Analitica

La contabilità analitica è uno strumento della struttura informativa tecnico-contabile attraverso la quale vengono raccolte ed elaborate informazioni di tipo quantitativo-monetarie di supporto alle decisioni del management.

Implementazione Sistema di Contabilità Analitica

In conformità con il DCA 311/2016 e con le norme in esso richiamate, e così come previsto dal D.lgs 118/2011, la Regione Lazio intende portare a compimento un sistema di contabilità analitica che contenga dei criteri omogenei per la sua tenuta. A seguito di una mappatura sullo stato dell'arte svolta nel 2014, la quale ha evidenziato che diverse Aziende non disponevano di sistemi sufficientemente sviluppati, la Regione ha stabilito un percorso di implementazione del sistema di contabilità analitica Regione - Aziende Sanitarie.

La completa attuazione del sistema consentirà alla Regione di conoscere tempestivamente i costi ed i ricavi generati da ciascun centro di responsabilità/costo delle singole Aziende Sanitarie, di tradurre i dati economici per natura in dati economici per destinazione.

Una adeguata implementazione e tenuta della Contabilità Analitica consente di supportare la compilazione del Modello LA - Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, in maniera efficace ed efficiente. Il Modello LA rappresenta uno strumento di governo delle Aziende, fornendo una correlazione tra fattori produttivi e Livelli Essenziali di Assistenza.

INDICATORE	Implementazione del Sistema di Contabilità Analitica secondo quanto presente nella Scheda di Valutazione e Monitoraggio del sistema di implementazione della Contabilità Analitica e nel Sistema regionale di contabilità analitica (P.O. 2016-2018)
VALORE OBIETTIVO	Da specificare per singola struttura
SCALA	Da specificare per singola struttura
TRACKING	
NOTE	

Azienda Sanitaria Rieti
Scala: minimo 70%

Obiettivo	Obiettivo	Peso
Coerenza del piano dei Centri di Responsabilità e di Costo con la struttura organizzativa	SI / NO	10%
Il piano dei Fattori Produttivi è coerente con il Piano dei Costi	SI / NO	5%
Quadratura tra Contabilità Generale e Contabilità Analitica	SI / NO	20%

GESTIONE DEL PERSONALE

OBIETTIVO n°3: Gestione del personale

**DESCRIZIONE e
ARTICOLAZIONE**

L'obiettivo in questione è finalizzato ad una totale revisione delle politiche di gestione del personale, sia dal punto di vista delle modalità di individuazione dei nuovi soggetti sia dal punto di vista delle modalità di gestione delle stesse, al fine di ridurre sensibilmente i tempi medi di individuazione e assunzione del personale autorizzato, realizzando in tal modo un efficientamento dei tempi di reclutamento delle risorse e, di riflesso, una tempestiva utilizzazione delle risorse economiche messe a tal fine a disposizione.

Si intende, pertanto, sviluppare il seguente obiettivo di mandato per il Direttore Generale:

- riduzione dei tempi medi di individuazione e assunzione del personale autorizzato, prevedendo un periodo massimo di mesi 4 per l'assunzione tramite mobilità regionale o interregionale, e un periodo massimo di mesi 7 per l'assunzione tramite concorso. L'avvio del termine è dato dalla deliberazione di approvazione del bando di selezione o di concorso.

SUB-OBIETTIVO n° 3-1: RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO

Razionale: assunzione del personale autorizzato nelle differenti modalità di individuazione previste, entro quattro mesi in caso di scorrimento di graduatoria valida e/o procedure di mobilità, e di otto mesi in caso di concorso pubblico.

INDICATORE	Tabella riportante il delta temporale tra data di deliberazione di approvazione del bando e data di assunzione delle nuove unità.
VALORE OBIETTIVO	<70% (18 mesi) <100% (fine mandato)
SCALA	<p>Il risultato finale, e conseguentemente il raggiungimento dell'obiettivo, è dato dal rispetto della tempistica prevista dall'obiettivo per ciascuna delle assunzioni autorizzate nell'ambito del periodo di mandato del Direttore Generale.</p> <p>Si specifica che i fattori esogeni non possono essere in alcun modo defeminati da atti o da comportamenti riconducibili a inadempienze aziendali.</p> <p>La Regione verifica le motivazioni poste dall'azienda in caso di parziale raggiungimento con eventuale contraddittorio.</p> <p>Per quanto attiene alla valutazione dei 18 mesi il valore obiettivo da raggiungere è pari al 40% come sopra descritto</p>

CONTENIMENTO SPESA PER BENI E SERVIZI

OBIETTIVO n°4 - Contenimento Spesa per Beni e Servizi

Con riferimento a quanto previsto dal DCA U00060 del 12.02.2015 in materia di Pianificazione integrata delle gare centralizzate e autonome delle Aziende Sanitarie regionali, e dal DCA U00369 del 29.07.2015 per quanto attiene alla costituzione di Aree di aggregazione per lo svolgimento di gare in forma aggregata, allo scopo di dare piena realizzazione ad un modello di pianificazione integrata superando il precedente modello di autorizzazione per singola procedura di gara, si intende assegnare quale obiettivo di mandato alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Regionali il rispetto della programmazione delle attività previste per l'espletamento delle gare in forma aggregata

INDICATORI	Rispetto delle tempistiche previste dal Piano di Gare adottato con DCA.
VALORI OBIETTIVO	100%
SCALA	SI /NO
TRACKING	Evidenza dell'avanzamento del Piano di Gare con cadenza trimestrale
NOTE	Per quanto riguarda la valutazione di metà mandato a 18 mesi e quella di fine mandato a 36 mesi, verranno presi in considerazione gli adempimenti previsti dai piani per ciascuna azienda, per ciascuna area aggregata e dal piano regionale, con riferimento sia al numero di procedure sia al valore economico complessivo dell'aggiudicato, a tali scadenze

	<p>Assumendo un valore unitario (pari ad 1) per ogni singola azione, il livello di conseguimento complessivo sarà ottenuto dalla media aritmetica dei valori conseguiti sulle singole azioni riferite alle aree indicate e di competenza dell'azienda.</p> <p>Di seguito si riporta il dettaglio della scala di valore:</p> <p>a = obiettivo pienamente raggiunto. È stata verificata l'effettiva operatività dei controlli delle procedure aziendali. Per le azioni di sostanza sono state effettuati i dovuti controlli che hanno determinato la conferma dell'attendibilità del dato.</p> <p>b = obiettivo in corso di conseguimento. L'azienda ha implementato la procedura aziendale consolidando gli specifici punti di controllo previsti dalle linee guida regionali. Le attività di sostanza sono state espletate e sono in corso le attività di verifica del puntuale espletamento delle stesse.</p> <p>c = azioni implementate ma obiettivo non conseguito. Sono state avviate le attività di implementazione dei punti di controllo legati alle specifiche procedure aziendali. Per le azioni di sostanza sono state avviate le attività di verifica specifiche.</p> <p>d = azioni non implementate e obiettivo non conseguito. L'azienda non ha avviato le attività previste per il conseguimento dell'obiettivo prefissato.</p>
<p>TRACKING</p>	<p>L'effettivo completamento dell'azione sarà valutato dalla Regione attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'analisi delle evidenze delle verifiche sulla corretta implementazione delle procedure o le risultanze delle specifiche attività poste in essere sui saldi; - l'analisi delle procedure aziendali prodotte dall'azienda verificando l'aderenza alle linee guida sui controlli amministrativo-contabili emanati dalla Regione; - lo svolgimento di specifiche attività di analisi e di verifica che nel corso del percorso la Regione intenderà effettuare nell'ambito del suo ruolo di coordinamento e monitoraggio sui PAC previsto dal DM 17 settembre 2012. <p>Inoltre, in occasione dei monitoraggi trimestrali operati dalla Regione in conformità alle indicazioni del DM 1 marzo 2013, sarà comunicata ai DG la percentuale di raggiungimento del valore obiettivo.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Non sono oggetto di tale valutazione le azioni relative alle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) area a. Requisiti generali (ii) area b. GSA (iii) area c. Bilancio consolidato.